



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
I Ufficio - Personale e Finanza Locale

Prefettura Avellino

Prot. Uscita del 11/10/2013

Prot. n. **0019958**

Numero: **0019958**

Classifica: 276.03

Avellino, 11 Ottobre 2013



Al sig. Commissario Straordinario della Provincia di Avellino
AVELLINO

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Prefettizi e Straordinari
dei Comuni della provincia di Avellino
LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle Comunità Montane della provincia di Avellino
LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle Unioni di Comuni della provincia di Avellino
LORO SEDI


Circ. F.L. 16/13/UTGAV

Oggetto: normativa e giurisprudenza d'interesse degli enti locali.

Nel consueto spirito di collaborazione istituzionale ed alla luce degli indirizzi governativi, rivolti a favorire un'ampia diffusione della conoscenza tra gli operatori della pubblica amministrazione delle novità normative o giurisprudenziali che possano avere immediati riflessi gestionali per gli amministratori ed i funzionari delle medesime, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha stipulato un protocollo d'intesa con un noto periodico specializzato in dottrina e giurisprudenza amministrativa, la Gazzetta Amministrativa, dal cui sito internet, www.gazzettaamministrativa.it, sono state tratte alcune informazioni, che questo Ufficio Territoriale del Governo, ritiene di dover sottoporre all'attenzione delle SS.LL., al fine di consentire utili riflessioni in relazione alle situazioni concrete che le stesse ed i propri uffici stanno eventualmente esaminando nelle materie indicate.

Giudizi di ottemperanza

Il Consiglio di Stato (vedi sentenza n. 6468 del 17/12/2012) ha precisato che, in attuazione delle previsioni del codice del processo amministrativo, l'azione di ottemperanza può essere proposta





*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
I Ufficio - Personale e Finanza Locale

per conseguire l'attuazione giurisdizionali anche di un pluralità di provvedimenti anche di giudici diversi da quello amministrativo (art.112 comma 2 lettere a)-e); - che il ricorso di cui al predetto articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza (comma 5). Avuto riguardo alle diverse espressioni utilizzate dal legislatore nell'ambito dell'art.112 c.p.a. (si parla, invero, di azione di ottemperanza), il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso rivolto al giudice per "ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza" presenti natura giuridica diversa dall'azione di ottemperanza propriamente detta . In altri termini ci troviamo sì nell'ambito di un giudizio di ottemperanza che può variare, com'è noto, dall'attuazione o esecuzione della sentenza al più vasto ambito di conformazione della successiva azione amministrativa, ma, in particolare, con il ricorso de quo si è in presenza di un'azione volta all'accertamento dell'esatto contenuto della sentenza di questa Sezione (n.5189/12)

Incarico dirigenziale

L'atto di assegnazione di un dirigente pubblico ad una struttura dell'Ente locale è connotato da un ampio margine di valutazione discrezionale rimessa all'organo politico di vertice, quale tangibile manifestazione del rapporto fiduciario che deve sussistere fra quest'ultimo e colui che è preposto a soprintendere l'ufficio attribuitogli, mentre la specifica professionalità in precedenza acquisita dal Dirigente costituisce uno dei molteplici ma non determinanti elementi di valutazione. Infatti l'attività del Dirigente preposto ad un Ufficio è rivolta alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate allo stesso, nonché del personale e alla sovraordinazione agli uffici di livello inferiore con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, sicché quello della specifica professionalità acquisita in precedenza non costituisce criterio principale per l'individuazione del Dirigente da preporre all'incarico ma semmai può costituire uno dei molteplici elementi di valutazione, in riferimento alle caratteristiche dei programmi da realizzare.

Poteri degli amministratori e autonomia della gestione dei funzionari

Il Sindaco non può annullare la determinazione adottata dal responsabile del Servizio di approvazione della graduatoria del concorso. La vicenda giunta all'attenzione del Consiglio di Stato concerne la determinazione del responsabile del servizio con la quale venivano approvati gli atti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, ivi compresa la graduatoria finale dello stesso. Successivamente la Giunta comunale, con apposita delibera, condividendo la relazione del Sindaco in ordine ad asserite illegittimità verificatesi nello svolgimento della predetta procedura concorsuale, lo autorizzava ad assumere un provvedimento di annullamento della determinazione. A tanto il sindaco provvedeva, nel dichiarato esercizio del potere di autotutela, con apposita disposizione, evidenziando, tra l'altro, "la sussistenza di un interesse generale al regolare svolgimento del concorso e soprattutto alla necessità che la selezione sia garanzia di scelta del candidato risultato migliore" e richiamando a fondamento dell'intervento "l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, comma 3 che attribuisce al Sindaco le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti" e "...art. 44 ultimo comma del Regolamento recante l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che autorizza il Sindaco ad annullare, di propria iniziativa o su istanza di parte, per motivi di legittimità gli atti dei Responsabili dei servizi degli organi dell'amministrazione". Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, con la sentenza n. 2162 del 15 giugno 2002, nella resistenza del Comune, respingeva il ricorso proposto per l'annullamento della suddetta disposizione sindacale e della delibera della Giunta comunale, ritenendo infondate le



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
I Ufficio - Personale e Finanza Locale

censure di incompetenza del sindaco, nonché di violazione di legge, eccesso di potere per sviamento, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, perplessità manifesta. Giunta innanzi al Consiglio di Stato si legge nella motivazione che l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aveva già stabilito, al comma 2, che "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti", aggiungendo al successivo terzo comma che "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:...b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso". Tale disposizione ha trovato conferma nell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove è stato previsto al comma 4 che "le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" e al comma 5 che, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54". Il principio contenuto nei ricordati articoli 51 della l. n. 142 del 1990 e 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000, circa il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti, costituisce "struttura fondante dell'intera riforma delle autonomie locali" (C.d.S., sez. V, 15 novembre 2001, n. 5833), di per sé immediatamente applicabile senza la necessità dell'interposizione di fonti secondarie, cui spetta soltanto la determinazione delle modalità di esercizio della competenza, comunque indefettibile e tale da non tollerare impedimenti e soluzioni di continuità (C.d.S., sez. V, 23 marzo 2000, n. 1617; 21 novembre 2003, n. 7632). Su un piano più generale è stato sottolineato che, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell'attività amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico, aggiungendosi che, con specifico riferimento agli enti locali, proprio l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000 dispone che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti (C.d.S., sez. V, 16 ottobre 2004, n. 6029; 5 ottobre 2005, n. 5312; 10 dicembre 2012, n. 6277), con la precisazione che l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (C.d.S., sez. V, 9 settembre 2005, n. 4654). Sulla scorta di tale substrato normativo (e giurisprudenziale) il sindaco non poteva adottare, come invece è avvenuto, la disposizione di annullamento, in autotutela, della determinazione e, conseguentemente, dell'intera procedura del concorso pubblico, trattandosi di un'attività di gestione, non appartenente come tale ai compiti di governo, indirizzo e controllo propri di un organo politico, quale appunto è il sindaco. Questi invero, proprio nell'esercizio dei predetti poteri di indirizzo e controllo, avrebbe potuto - e dovuto - sollecitare, anche sulla scorta degli indirizzi forniti dall'organo giuntale, il responsabile del servizio ovvero il dirigente competente



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Iivellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
I Ufficio - Personale e Finanza Locale

all'adozione degli atti opportuni e necessari a rimuovere la pretesa illegittimità verificatasi nella procedura concorsuale in esame, così rispettando il fondamentale ed insuperabile principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione (potendo del resto eventualmente utilizzare nei confronti del funzionario o del dirigente, riottoso o inadempiente, gli ordinari poteri disciplinari fino a giungere anche alla rimozione dall'incarico o dalla funzione).

Lavoro stagionale e lavoro a tempo determinato

Per lavoro stagionale deve intendersi quello che è caratterizzato, oltre che da una durata limitata, dall'apposizione del termine al contratto di lavoro giustificata dalla circostanza che l'utilizzo del singolo lavoratore avviene nell'ambito di periodi determinati e con ricorrenza ciclica, in quanto relativo ad un'attività produttiva strettamente e comunque prevalentemente collegata con una stagione solare. Pertanto i dipendenti assunti come vigili urbani, anche se hanno prestato la loro attività lavorativa durante le stagioni estive, non sono qualificabili come lavoratori stagionali perché essi, pur se impiegati a tempo determinato (Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 348 e 30 ottobre 1993, n. 1125), sono chiamati in detto periodo a svolgere tutte le attività istituzionali proprie delle funzioni istituzionali di essi vigili, comunque in rilevante parte esulanti ed ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse alla stagionalità....La attività di vigile urbano a tempo determinato non risulta peraltro inserita nell'elenco, allegato al d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Né il richiamato art. 4 del d.P.R. n. 268/1987, quale norma di favore nei confronti dei lavoratori stagionali, è, secondo il Collegio, estensibile in via analogica nei riguardi di lavoratori assunti a termine, quali vigili urbani, atteso che la natura di norma eccezionale di detta particolare disposizione lo impedisce. La non assimilabilità del lavoro svolto dai vigili urbani a tempo determinato nel Comune "de quo", per non essere stato dimostrato che le loro prestazioni erano state rivolte esclusivamente ed in maniera assolutamente prevalente ad esigenze stagionali, invece che al complessivo svolgimento istituzionale del vigile urbano per determinati periodi, dimostra sia la infondatezza della censura di illogicità e di disparità di trattamento, sia la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità, in subordine formulata, della normativa in materia (che, seppure non indicata è agevolmente individuabile), per violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.

Buona fede e ripetizione dell'indebito

La giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che, ai sensi dell'art. 2033, c.c., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate; di conseguenza, per un verso, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere e, per altro verso, è irrilevante l'omessa osservanza della regola di partecipazione, tenuto conto che l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso ed in applicazione del principio dettato dall'art. 21-octies, della legge 241/1990 (cfr. Cons. Stato, III, 28 novembre 2011, n. 6278; IV, 20 settembre 2012, n. 5043). Peraltro, conclude il Collegio, la ripetizione dell'indebito va effettuata sulla base del netto percepito (cfr. Cons. Stato, III, 4 luglio 2011, n. 3982; VI, 2 marzo 2009, n. 1164).



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
I Ufficio - Personale e Finanza Locale

Per approfondimenti sugli argomenti sopra trattati:

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_amministrativa/2013/ottobre/News_08-10-2013/index.html#542680624.

Obbligo di acquisti su piattaforme informatiche

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3.10.2013 il Decreto del MEF recante "Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

Esonero del contributo di costruzione

E' stata formulata una articolata richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche in ordine alla corretta individuazione dell'ambito di applicabilità del disposto di cui all'art. 17 comma 3 lett. c) D.P.R. 380/01 a mente del quale "il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici". Su tale questione la Corte dei Conti rileva come la giurisprudenza, non solo contabile, si è, a più riprese e sotto diversi profili prospettici, pronunciata fissando principi che la Sezione ritiene di non disattendere. Rileva, a tal riguardo, tra le altre la deliberazione 5/2012/PAR resa nell'adunanza del 10 gennaio 2012 con la quale la Sezione Regionale di controllo per la Lombardia – nell'operare una minuziosa ricostruzione ermeneutica del disposto di cui all'art. 17 comma 3 lett. c) D.P.R. 380/01 nella sua duplice articolazione – con specifico riguardo alla ipotesi che ne occupa (quella relativa alle opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici) ha evidenziato come "secondo giurisprudenza amministrativa consolidata la fattispecie di esonero dal contributo di costruzione ricorre quando l'opera non solo è conforme agli strumenti urbanistici bensì è anche espressamente contemplata come tale nello strumento urbanistico". Valorizzando il portato letterale della norma e le coordinate interpretative rese dalla giurisprudenza amministrativa si annette, dunque, efficacia dirimente ai fini dell'esenzione al nesso che deve intercorrere tra l'opera e lo strumento urbanistico atteso che "affinchè possa trovare applicazione la disposizione invocata non è sufficiente la generica sussumibilità degli interventi nell'ambito delle opere di urbanizzazione" essendo esenti dal contributo, per espressa previsione normativa, solo quelle eseguite "in attuazione di strumenti urbanistici". Ciò in quanto "la ratio della gratuità in termini di contributi di costruzione è quella di incentivare solo la dotazione di quelle infrastrutture che danno coerente attuazione alle previsioni urbanistiche espressamente previste dall'Autorità comunale" (Tar Lombardia – Sez. Brescia, n. 163/2005). Ne consegue che "affinchè un intervento possa qualificarsi come opera di urbanizzazione eseguita in attuazione di strumenti urbanistici è necessario che, oltre a potersi qualificare opera di urbanizzazione, sia specificamente indicata nello strumento urbanistico corrispondendo ad una precisa indicazione dello stesso" (Tar Lombardia – Sez. Brescia, citata). Ciò premesso, venendo agli specifici quesiti posti dal Comune richiedente, la Corte rileva come appare di tutta evidenza che è rimesso, se del caso mediante previa adozione di norme regolamentari, alla competenza ed alla discrezionalità dello stesso Ente – peraltro in possesso della necessaria conoscenza circa gli strumenti urbanistici vigenti – la verifica del se ed in che misura il singolo



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
I Ufficio - Personale e Finanza Locale

intervento sia ascrivibile al genus della opera di urbanizzazione e soddisfatti compiutamente i presupposti rilevanti al fine dell'esenzione come dianzi ricostruiti (in tal senso cfr. anche Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, 5/PAR/2012 cit.).

Risanamento di aree inquinate

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito nella sentenza in esame il principio già affermato in giurisprudenza secondo il quale ai sensi dell'art.17, comma 2. d.lgs. n. 22 del 1997 la responsabilità dell'inquinatore ha carattere oggettivo (cfr. Consiglio di Stato sez. II 21 febbraio 2012n. 282; Consiglio di Stato sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4561) e che il proprietario di un'area inquinata, ove non sia responsabile del medesimo inquinamento, non ha l'obbligo di provvedere direttamente alla messa in sicurezza e bonifica, ma solo l'onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio immobiliare per le spese per la realizzazione d'ufficio dei relativi interventi (Cons.St.VI, 5 settembre 2005, n.4525).

Revoca dell'aggiudicazione definitiva per motivi economici

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito nella sentenza in esame il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale nei contratti pubblici, anche dopo l'intervento dell'aggiudicazione definitiva, non è precluso all'amministrazione appaltante di revocare l'aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che ben può consistere nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera (C.d. S., Sez. III, 11 luglio 2012, n. 4116; Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n.6; C.d. S., sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1457). E ciò senza che vi sia contraddittorietà con gli atti di indizione della gara nei quali la stazione appaltante ha indicato la copertura finanziaria, perché, comunque, rimane integro il potere/dovere dell'amministrazione di rivedere i suoi impegni di spesa in ragione delle mutate condizioni delle risorse finanziarie disponibili (C.G.A., Sez. giurisdizionale, 25 gennaio 2013, n. 47).

Per approfondimenti sugli argomenti sopra trattati:

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/gazzetta_informale/area_tecnica/2013/ottobre/News_08-10-2013/index.html#-1870547067

IVA al 22%

L'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 22%. L'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013. Come già chiarito in passato, l'Agenzia ribadisce anche oggi che quando entrò in vigore l'aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
I Ufficio - Personale e Finanza Locale

comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.

Pagamento cartelle Equitalia

I cittadini possono pagare i bollettini allegati alle cartelle, oltreché negli sportelli di Equitalia anche nei punti Lottomatica e SisalPay, usufruendo in tal modo di un'ampia fascia oraria e di tutti i giorni, compresi sabato e domenica. In particolare Equitalia rende nota con un apposito comunicato stampa che si possono pagare le cartelle notificate a partire dalla fine di giugno di quest'anno in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento può essere effettuato sia entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre la scadenza in quanto l'importo viene aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive previste dalla legge.

Responsabilità del Segretario dell'ente

E' stata riformata dalla Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale Centrale di Appello la sentenza che in primo grado aveva assolto un Segretario Generale per il danno pari alle maggiori spese sostenute a causa del ritardato pagamento di un debito del Comune. Più precisamente, tali maggiori spese erano pari alla differenza tra l'importo pagato dal Tesoriere Comunale ad una ditta privata a seguito di decreto ingiuntivo e di procedura esecutiva di pignoramento e l'importo dovuto a tale ditta, per lavori effettuati nell'interesse del Comune suddetto. La Corte dei Conti, in appello ha rilevato come non occorre la violazione di specifiche disposizioni di legge per configurare la colpa grave, che sussiste anche nel caso di violazione dei generali doveri di diligenza incombenti sul funzionario per motivi di servizio, sempreché ovviamente vi sia un elevato scostamento tra la condotta doverosa e quella in concreto tenuta. In specie, al Segretario Comunale – ai sensi degli artt. 88 e 93 D.Lgs. 267/2000 – incombono nello svolgimento dei suoi compiti i generali doveri di diligenza sanciti per i pubblici dipendenti, in specie di tutela dell'interesse patrimoniale dell'amministrazione, e di garanzia di legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione. La verifica, quindi, che svolge la Corte dei Conti sta nell'accertare se nella concreta fattispecie vi sia stato un elevato scostamento tra la condotta che avrebbe dovuto tenere un qualsiasi segretario comunale nella concreta fattispecie in esame e la condotta di fatto tenuta: il che è stato negato dalla sentenza impugnata, che afferma sussistere una semplice ed occasionale violazione della "normale" diligenza e quindi una colpa semplice e non grave. Per accedere al testo integrale della sentenza della Corte dei Conti cliccare su "Accedi al Provvedimento".

Mutui per opere pubbliche

L'attestazione di copertura finanziaria può fare anche riferimento al ricorso all'indebitamento, ma previa inclusione della relativa previsione o di apposita variazione nel bilancio dell'esercizio, e' questo il principio sancito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che con la sentenza in esame ha precisato, infatti, che non è vietato ad un ente locale il ricorso per la realizzazione di opere e lavori pubblici alla contrazione di mutui o di altre forme di finanziamento, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, così che è legittima la deliberazione, con la quale venga approvato il progetto esecutivo di un'opera pubblica che comporti la necessità della copertura finanziaria, purché sia effettivamente indicata l'esistenza della copertura con la relativa attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario, attestazione che può fare anche riferimento al ricorso all'indebitamento ma previa inclusione della relativa previsione o di apposita variazione nel bilancio



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
I Ufficio - Personale e Finanza Locale

dell'esercizio (C.d.S., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 216); del resto è stato precisato che la prescrizione (contenuta nell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142) secondo la quale è nulla la deliberazione comunale di spesa priva di attestazioni della copertura finanziaria, deve essere interpretata nel senso che la nullità consegue alla sola carenza della previa attestazione della copertura e non è esclusa dal fatto che, in concreto, tale copertura sussista, ancorché non previamente attestata; peraltro, qualora sia stata effettivamente ed espressamente manifestata l'intenzione di contrarre un mutuo, deve ritenersi che l'obbligo della relativa copertura finanziaria sia stato effettivamente adempiuto (C.d.S., sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561).

Per approfondimenti sugli argomenti sopra trattati:

(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/gazzetta_informale/area_contabile/2013/ottobre/News_08-10-2013/index.html#1318858040).

Il Prefetto
(Grazzo)

Il Dirigente del Servizio CGF
(Trochia)